

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

«2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti.».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente, con funzioni di vice-presidente del Comitato, deve essere espresso dalla minoranza.».

Art. 2
(Modificazione all'articolo 5)

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 18 janvier 2007,

modifiant la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 portant institution du Comité régional des communications (Co.Re.Com.) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 3)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 portant institution du Comité régional des communications (Co.Re.Com.) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991, est remplacé comme suit :

« 2. Le président du Comité est élu par le Conseil régional au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des conseillers. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 3. Les autres membres du Comité sont élus par le Conseil régional, au scrutin secret, avec la possibilité, pour chaque conseiller, de voter jusqu'à trois candidats. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Un membre du Comité au moins, qui exerce les fonctions de vice-président, doit représenter l'opposition. »

Art. 2
(Modification de l'art. 5)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 26/2001 è abrogato.

Art. 3
(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.»

Art. 4
(Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 26/2001 le parole: «dal componente più anziano di età» sono sostituite dalle seguenti: «dal vice-presidente».

Art. 5
(Modificazioni all'articolo 10)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/2001 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento».

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/2001 è inserita la seguente:

«abis) per il vice-presidente, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 26/2001 le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».

Art. 6
(Modificazione all'articolo 12)

1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 26/2001 è sostituito dal seguente:

«6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;».

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2007.

Il Presidente
CAVERI

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 26/2001 est abrogé.

Art. 3
(Modification de l'art. 6)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 1. La démission du président et des membres du Comité est présentée au président du Conseil régional. »

Art. 4
(Modification de l'art. 8)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 26/2001, les mots « le membre du Comité le plus âgé » sont remplacés par les mots « le vice-président ».

Art. 5
(Modification de l'art. 10)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001, les mots « Cinquante pour cent » sont remplacés par les mots « Quarante pour cent ».

2. Après la lettre a du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001 est ajoutée la lettre ainsi rédigée :

« a bis) Trente pour cent de l'indemnité de fonction mensuelle brute versée aux conseillers régionaux, pour le vice-président. »

3. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 26/2001, les mots « Trente pour cent » sont remplacés par les mots « Vingt-cinq pour cent ».

Art. 6
(Modification de l'art. 12)

1. Le point 6 de la lettre a du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 26/2001 est remplacé comme suit :

« 6) Il veille au suivi et à l'analyse des émissions radiophoniques et télévisées diffusées à l'échelon local tant par des chaînes régionales que par des chaînes nationales ; »

Art. 7
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 janvier 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 134.

- di iniziativa dei Consiglieri SANDRI, Marco VIÉRIN, Secondina SQUARZINO e SALZONE;
- presentata al Consiglio regionale in data 27.10.2006;
- assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 31.10.2006;
- esaminata dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 21.12.2006, e relazione del Consigliere SANDRI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.01.2007, con deliberazione n. 2404/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 15.01.2007.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 134.

- à l'initiative des Conseillers SANDRI, Marco VIÉRIN, Secondina SQUARZINO et SALZONE;
- présentée au Conseil régional en date du 27.10.2006;
- soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 31.10.2006;
- examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil - avis en date du 21.12.2006 et rapport du Conseiller SANDRI;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 10.01.2007 délibération n.2404/XII;
- transmise au Président de la Région en date du 15.01.2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
18 gennaio 2007, n. 1

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.»

- ⁽²⁾ Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.»

Nota all'articolo 2:

- ⁽³⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.»

Nota all'articolo 3:

- ⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.»

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.»

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

*«Art. 10
(Indennità di funzione e rimborsi)*

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

- a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;*

b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione

previsto per i consiglieri regionali.».

Nota all'articolo 6:

- (7) Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 prevedeva quanto segue:

«6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;».

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1.

Modificazione al regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

(Determinazione a titolo sperimentale di nuove procedure per la concessione delle provvidenze per l'acquisto, la nuova costruzione ed il recupero della prima casa)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), sono abrogati.
2. Per gli anni 2007 e 2008, l'applicazione degli articoli 17, 21, 22 e 23 del regolam. reg. 1/2002, concernenti i tempi di presentazione e le modalità di formazione della graduatoria delle domande rivolte all'ottenimento dei benefici di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), è sospesa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, per gli anni 2007 e 2008, modalità sperimentali per l'ammissione ai benefici di cui alla L.R. 76/1984, finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle relative procedure, stabilendo in particolare:
 - a) che l'ammissione delle domande presentate alla strut-

Règlement régional n° 1 du 18 janvier 2007,

modifiant le règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation et abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Détermination, à titre expérimental, de nouvelles procédures d'octroi des aides pour l'achat, la construction et la rénovation de la résidence principale)

1. Les premier et troisième alinéas de l'art. 8 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002, portant dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation et abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997, sont abrogés.
2. Au titre des années 2007 et 2008, l'application des art. 17, 21, 22 et 23 du règlement régional n° 1/2002, relatifs aux délais de présentation des demandes visant à l'obtention des aides prévues par la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Création de fonds de roulement pour la reprise de l'industrie du bâtiment) et aux modalités de formation du classement desdites demandes est suspendue.
3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement régional prend une délibération fixant, au titre des années 2007 et 2008, des modalités expérimentales d'accès aux aides visées à la LR n° 76/1984, aux fins de la simplification et de l'accélération des procédures y afférentes ; lesdites modalités prévoient notamment :
 - a) Que les demandes présentées à la structure régionale

tura regionale competente in materia di edilizia residenziale sia disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione;

b) che le domande ammesse a beneficio, ma non finanziate nell'anno di presentazione per insufficienza di risorse finanziarie, siano finanziate nell'anno successivo.

4. Alle domande rivolte all'ottenimento dei benefici di cui alla L.R. 76/1984 presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro il 30 novembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2007.

Il Presidente
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 6.

- di iniziativa dei Consiglieri SANDRI e Carmela FONTANA;
- presentata al Consiglio regionale in data 12.10.2006;
- assegnata alla III Commissione consiliare permanente in data 18.10.2006;
- esaminata dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 28.12.2006, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere SANDRI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.01.2007, con deliberazione n. 2403/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 15.01.2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE
18 gennaio 2007, n. 1

Note all'articolo 1:

(1) Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 27

compétente en matière de logement soient classées suivant l'ordre chronologique de leur présentation ;

b) Que les demandes jugées recevables mais non financées au cours de l'année de leur présentation en raison de l'insuffisance des ressources financières soient financées l'année suivante.

4. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par la LR n° 76/1984 et présentées à la structure régionale compétente en matière de logement au plus tard le 30 novembre 2006 sont toujours assujetties aux dispositions citées au deuxième alinéa du présent article.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 janvier 2007

Le président,
Luciano CAVERI

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de règlement n.6.

- à l'initiative des Conseillers SANDRI et Carmela FONTANA;
- présentée au Conseil régional en date du 12.10.2006;
- soumise à la III^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 18.10.2006;
- examinée par la III^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 28.12.2006 nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller SANDRI;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 10.01.2006 délibération n. 2403/XII;
- transmise au Président de la Région en date du 15.01.2007.

maggio 2002, n. 1, già sostituito dall'articolo 4 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, prevedeva quanto segue:

«1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente come segue:

- a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;
- b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;

- c) *il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.*».
- (2) Il comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevedeva quanto segue:
- «3. *In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento di cui al comma 1, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.*».
- (3) L'articolo 17 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:
- «Art. 17
(Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)*
1. *Le domande per la concessione dei mutui, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.*».
- (4) L'articolo 21 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:
- Art. 21
(Formazione della graduatoria provvisoria)*
1. *La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale verifica l'ammissibilità formale delle domande e provvede all'istruttoria delle stesse, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2.*
2. *Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i punteggi di cui all'allegato A al presente regolamento, nell'osservanza delle seguenti disposizioni:*
- a) *l'occupazione dell'alloggio con contratto di locazione deve essere comprovata dalla presentazione di copia del contratto di locazione registrato, corredato della dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la data di decorrenza della stessa;*
- b) *l'assoggettamento a provvedimento di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali, deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutivo;*
- c) *la presenza di un invalido nel nucleo familiare deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti;*
- d) *il matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;*
- e) *lo stato improprio o antigienico dell'alloggio e la sua occupazione in condizione di sovraffollamento deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dal Comune, previo accertamento dei servizi comunali e dell'azienda USL;*
- f) *il punteggio previsto in caso di ripresentazione della domanda precedentemente non finanziata per carenza delle risorse disponibili, è attribuito per due sole volte, indipendentemente dal numero delle ripresentazioni;*
- g) *gli interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia devono essere documentati dal relativo progetto e da opportuna documentazione circa l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche e naturali.*
3. *I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda di mutuo.*
4. *A parità di punteggio, sono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:*
- a) *condizioni improprie o antigieniche dell'abitazione occupata;*
- b) *sovraffollamento dell'abitazione occupata;*
- c) *nucleo familiare più numeroso;*
- d) *assoggettamento a provvedimento esecutivo di sfratto;*
- e) *matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda;*
- f) *persone sole con minori;*
- g) *acquisto di abitazione occupata in regime di locazione;*
- h) *presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap motorio o di soggetto affetto da grave invalidità;*
- i) *costruzione e recupero dell'abitazione secondo criteri propri della bioedilizia;*
- j) *collocazione nella fascia di reddito inferiore;*
- k) *maggiore anzianità di residenza in uno o più comuni della Regione;*
- l) *presentazione della domanda in data antecedente.*
- (5) L'articolo 22 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:
- Art. 22*

(Approvazione della graduatoria provvisoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 24, approva la graduatoria provvisoria.
 2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.
 3. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione; la comunicazione deve indicare:
 - a) il punteggio assegnato;
 - b) la posizione in graduatoria;
 - c) la fascia di reddito;
 - d) l'importo del mutuo;
 - e) nell'ipotesi di esclusione, le motivazioni che hanno determinato la stessa.
 4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.
 5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sentita la commissione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto dello stesso e nei dieci giorni successivi lo comunica all'interessato.
- ⁽⁶⁾ L'articolo 23 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 prevede quanto segue:

*Art. 23
(Graduatoria definitiva)*

1. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 5.
2. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento annuale disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, ne comunica l'esito al richiedente.

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Ricorso n. 3 depositato il 9 gennaio 2007.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma è per legge domiciliato,

contro

la Regione Autonoma della Valle d'Aosta in persona del suo Presidente pro tempore

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 16/X/06 recante ...» ulteriori modificazioni alla L.R. 6.4.1998 n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta...) pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31/X/2006.

La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta qui impugnata che introduce, come rilevato in epigrafe, altre modifiche alla precedente legge n. 11 del 1998, contenente la disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale della Regione, all'art. 3 attualmente dispone tra l'altro...» 1) Al comma 1 dell'art. 34 della L.R. 11/98 le parole «e artificiali» sono soppresse; «2) Dopo il comma 1 dell'art. 34 L.R. 11/1998 come modificato dal comma 1, è inserito il seguente «1 bis. Per i laghi artificiale intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedure di cui al comma 5 ed disciplinano gli interventi in esso consentiti».

...«5) il comma 4 dell'art. 34 alla L.R. 11/1998 le parole «nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti «nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3».

Appare evidente dalla semplice lettura delle parti trascritte dell'art. 3 denunciato, che lo stesso sottrae i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata dall'art. 34 della L. n. 11 ai laghi naturali, per sottoporli, al contrario, come esattamente si rileva nel verbale allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri che si produce, a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale. Alla determinazione dell'effetto predetto concorrono: la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1);

- la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti, operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale (Comma 2);

- la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali, in quanto i limiti e le condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia.

La norma in esame, quindi, eccede dalla potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. g e q, dello Statuto speciale di autonomia (L. cost. n. 4/48). Detta primaria nelle citate materie, afferma che tale competenza debba esercitarsi in armonia con la costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale.

Poiché il codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42/2004) che dà attuazione all'articolo 9 della Costituzione, prevede all'articolo 142 che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela e considerato che tale norma deve ritenersi limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, la disposizione regionale in parola si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 1 dello Statuto speciale di Autonomia oltre a risultare lesiva dell'articolo 9 della Costituzione.

Per queste ragioni

si

chiede che la decisione impugnata sia dichiarata illegittima per violazione degli artt. 2, comma 1 dello Statuto speciale di autonomia della Valle d'Aosta e 9 della Costituzione.

Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri della seduta del 22.12.06 che approva la determinazione di impugnare la disposizione in epigrafe.

Roma, 23 dicembre 2006.

Il Vice Avvocato Generale
RUSSO